Prot. n. 0017392 anno 2026 del 14/09/2026

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA
C.F. 80228830586 - Via Ripetta n.222, 00186 ROMA
Tel. 06/3227025 - 06/3227036 - Fax. 06/3218007
www.abaroma.it - abaroma@pec.accademiabelleartiroma.it

D. D. n. 180

BANDO PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO INDETERMINATO DI N.1 DOCENTE PRESSO L'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA – SETTORE ARTISTICO DISCIPLINARE AFAM 113 FOTOGRAFIA
(ex ABPR31)
A.A. 2026/2027

LA DIRETTRICE

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*", e ss.mm.ii., in particolare l'articolo 35-*ter* rubricato "portale unico del reclutamento", in cui è previsto che la pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento;

VISTO il Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante "*Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni*";

VISTA la Legge 19 giugno 2019, n. 56, recante "*Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo*" e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il "*Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato*";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, "*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83, "*Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM*";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, *"Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche"*;

VISTA la Legge 23 agosto 1988, n. 370 *"Esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche"*;

VISTA la Legge 12 marzo 1999, n. 68, recante *"Norme per il diritto al lavoro dei disabili"*, in particolare l'art. 3 e l'art. 18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo occupazionali a favore delle categorie protette;

VISTO il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ed in particolare l'articolo 1014;

VISTO l'art. 18, comma 4, del Decreto Legislativo 6 marzo 2017, n. 40 come modificato dall'articolo 1, comma 9-bis, del Decreto Legge 22 aprile 2023, n. 44 convertito in Legge 21 giugno 2023, n. 74;

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, *"Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"*;

VISTO il Decreto 9 novembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, recante **"***Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento*";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, recante "*Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi*

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*" e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";

VISTO il Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante il *"Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.,* nonché *il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dat*i;

VISTO il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il "*Codice dell'amministrazione digitale*";

VISTI i Decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, "*Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica*", e "*Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro*";

VISTO il Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante "*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna*", a norma della Legge 28 novembre 2005, n. 246, art. 6;

VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante "*Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati*";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, "*Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508"*;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, "*Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508*", e ss.mm.ii., e i relativi decreti attuativi;

VISTO il Decreto Ministeriale 12 febbraio 2025, n. 128, con il quale sono stati ridefiniti i settori artistico-disciplinari con le relative declaratorie per tutti i settori AFAM;

VISTO il Decreto Direttoriale 6 marzo 2025, n. 205, con il quale sono stati esplicitati i profili nei nuovi settori di cui al decreto ministeriale 12 febbraio 2025, n. 128;

VISTA la Legge 29 luglio 2021, n. 108, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento

delle procedure, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in particolare l'art. 64-*bis*, comma 3;

VISTO il Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 di equiparazione tra i diplomi di lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex D.M. 509/99 e lauree magistrali (LM) ex D.M. 270/04 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 331/2019 di equipollenza dei diplomi ex-ordinamentali con i diplomi accademici di secondo livello;

VISTA la Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 24 giugno 2019, n. 1;

VISTO l'avviso MUR n. 7324 del 20 luglio 2026, di aggiornamento annuale delle graduatorie nazionali a esaurimento GNE, GET e di quelle di cui all'art. 2-*bis*, D.L. 97/2004; all'art. 19, comma 2, D. L. 104/2013; all'art. 1, comma 655, L. 205/2017; all'art. 3-*quater*, comma 3, D.L. 1/2020, in riferimento al settore artistico-disciplinare (SAD) oggetto del presente bando;

VISTO il Regolamento d'Istituto per il Reclutamento del Personale AFAM protocollo n. 29331 del 31/10/2025;

VISTO lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Roma

VISTI i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto "Istruzione e Ricerca", per quanto applicabili al comparto AFAM, e in particolare il C.C.N.L. "Istruzione e Ricerca" 2016-2018 del 19 aprile 2018, il C.C.N.L. "Istruzione e Ricerca" 2019-2021 del 6 dicembre 2022, il C.C.N.L. "Istruzione e Ricerca" 2022-2024 del 23 dicembre 2025 e il C.C.N.L. comparto "Istruzione e Ricerca" 2025-2027, parte economica, del 1° luglio 2026;

VISTA la circolare del Ministero dell'Università e della Ricerca prot. n. 7019 del 13/07/2026, avente per oggetto "Aggiornamento tabelle 1 e 2 d.P.R. 83/2024 – programmazione triennale – compilazione del budget assunzionale";

VISTA la nota MUR n. 7553 del 24/07/2026 recante indicazioni in merito al reclutamento del personale docente e ricercatore a.a. 2026/2027;

VISTA la nota MUR n. 7948 del 31/07/2026, "Reclutamento personale Tecnico- amministrativo a.a. 2026/2027. Chiarimenti in merito al reclutamento del personale docente/ricercatore e tecnico amministrativo";

VISTA l'offerta formativa dell'Accademia di Belle Arti di Roma;

VISTO il Piano Triennale del fabbisogno del personale, adottato ai sensi della nota MUR n. 6324 del 30 giugno 2026 con Delibera del Consiglio Accademico n. 21 del 20/07/2026 e del Consiglio di Amministrazione n. del 20/07/2026 dell'Accademia di Belle **A**rti di Roma, nel quale è previsto il reclutamento a tempo indeterminato di un docente nel settore artistico-disciplinare *AFAM 113 Fotografia*

VISTE la delibera n.23 del Consiglio Accademico del 28/07/2026 e la delibera d'urgenza del Presidente n.14 del 30/07/2026 nelle quali è approvato il reclutamento a tempo indeterminato di un docente nel settore artistico-disciplinare *AFAM 113 Fotografia* per l'a.a.2026/2027

ACCERTATO che il posto relativo al settore artistico-disciplinare *AFAM 113 Fotografia* risulta vacante e disponibile nell'organico dell'Istituzione al 01/11/2026

DATO ATTO che la presente procedura è emanata *sub conditione* dell'emanazione del DPCM autorizzatorio di cui all'art. 3 comma 2 del D.P.R. n. 83/2024 per l'A.A. 2026/2027;

CONSIDERATO che occorre pertanto procedere con selezioni pubbliche per esami e titoli per il reclutamento a tempo indeterminato di n.1 docente nel settore artistico-disciplinare *AFAM 113 Fotografia* secondo quando disposto dal sopra richiamato DPR n. 83/2024;

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA
C.F. 80228830586 - Via Ripetta n.222, 00186 ROMA
Tel. 06/3227025 - 06/3227036 - Fax. 06/3218007
www.abaroma.it - abaroma@pec.accademiabelleartiroma.it

DECRETA

Art. 1
Oggetto

1. È indetto un concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura a tempo indeterminato a tempo pieno di **n. 1 posto** per il profilo di docente di prima fascia - CCNL "Istruzione e Ricerca" settore AFAM - per il settore artistico disciplinare:

SAD	Denominazione SAD	Profilo	Declaratoria
AFAM 113	Fotografia	**Fotografia**	Il settore fornisce una conoscenza tecnica e metodologica, e propone una riflessione approfondita sulle molteplici possibilità del linguaggio fotografico dall'analogico al digitale. Permette l'uso consapevole del mezzo quale strumento di comunicazione visiva e quale metodo progettuale per la realizzazione di lavori fotografici, intesi come testi complessi. Il settore riconosce il ruolo che il dispositivo fotografico ha raggiunto nel contesto dell'arte contemporanea, sviluppandone gli interessi nei campi della ricerca artistica e delle innovazioni culturali e produttive ad esse connesse. L'ambito comprende anche tutti gli aspetti espressivi, comunicativi, linguistici e operativi introdotti dalle tecnologie digitali e generative ed è finalizzato ad esplorare le modalità di produzione dell'immagine nel quadro della pratica fotografica contemporanea, con riferimenti al dibattito teorico e culturale sulla forma in divenire della rappresentazione nelle arti visive, performative, nel design e nel restauro. Le attività didattiche laboratoriali saranno orientate alla pratica narrativa e di linguaggio, in funzione di progetti di comunicazione in generale e di quelli editoriali, all'utilizzo della sala di posa e della sperimentazione in camera oscura.

2. La sede di servizio del posto messo a concorso di cui al comma 1 è l'Accademia di Belle Arti di Roma.
3. L'efficacia della presente procedura e la successiva stipula del contratto sono subordinate all'adozione del DMCM autorizzatorio di cui all'art. 3 comma 2 del D.P.R. n. 83/2024 per l'a.a. 2026/2027.
4. La graduatoria risultante dalla procedura di cui al comma 1 del presente articolo potrà essere

utilizzata dall'Accademia di Belle Arti di Roma anche per copertura di posti a tempo determinato, a tempo pieno o a tempo definito, che dovessero rendersi disponibili entro la durata della graduatoria stessa.

5. Ai fini dell'inserimento del personale docente nella graduatoria di cui al comma 1, si procede secondo quanto prescritto nel presente bando.

Art. 2

Requisiti generali e specifici di ammissione

1. Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:
 a) cittadinanza italiana, con equiparazione ai cittadini degli italiani non appartenenti alla Repubblica, oppure cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea, oppure
 b) titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure titolarità dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 38, comma 3-*bis*, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; possono partecipare anche cittadini extracomunitari purché in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; familiari di cittadini appartenenti all'Unione Europea con cittadinanza diversa da uno Stato membro dell'Unione ma titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; cittadini titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 1 del DPR 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana;
 c) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 69;
 d) idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni proprie del profilo professionale richiesto nel presente bando; l'Amministrazione ha facoltà di accertare l'idoneità dei partecipanti utilmente collocati nella graduatoria di merito, in base alla normativa vigente;
 e) godimento di diritti civili e politici;
 f) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;
 g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell'art. 127, comma 1, lett. d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo dall'impiego presso una Pubblica amministrazione.

2. Ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:
 a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
 b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto anche dalla nota/circolare 7 ottobre 2013, n. 5274 (requisito richiesto anche per tutti gli altri candidati che non hanno la cittadinanza italiana);
 c) essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.

3. Oltre ai requisiti generali di cui ai commi precedenti, per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso di uno dei seguenti requisiti specifici:

a) possesso dell'Abilitazione artistica nazionale, di cui all'art. 2 del DPR 83/2024, relativa allo stesso settore artistico disciplinare di cui all'art. 1 del presente bando;
b) essere docenti a tempo indeterminato inquadrati nel medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura, a condizione che sia stato completato il periodo di prova;
c) in alternativa al requisito di cui alla lettera a) e fino alla conclusione della prima procedura di abilitazione di cui al DPR 83/2024, art. 2, essere inseriti a pieno titolo nelle graduatorie nazionali, nonché aver superato un concorso pubblico selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e aver maturato almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nei precedenti otto anni accademici, presso le istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3 dell'articolo 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.

4. Il servizio didattico è valido anche se prestato presso Istituzioni superiori dell'Unione Europea, o assimilate. In tal caso, a pena di esclusione dalla valutazione, il servizio dichiarato, deve essere documentato entro la data di scadenza del bando e corredato da una dichiarazione dell'Istituzione presso la quale è stato svolto il servizio, redatta in lingua originale con allegata una traduzione in lingua italiana, certificata dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare, attestante che il servizio dichiarato è stato svolto per attività di docenza nel livello di studio ISCED 6 (Primo ciclo – Bachelor o livello equivalente EQF-6) o ISCED 7 (Secondo ciclo – Master o livello equivalente EQF-7).

5. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 3, lett. c) del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'art. 273 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma purché l'incarico di docenza sia stato assegnato a seguito di procedura selettiva pubblica.

6. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 3, lett. c) del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto servizio, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi ai sensi dell'art. 1, comma 284, delle Legge 30 dicembre 2019, n. 160, a condizione che siano state svolte almeno 125 ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, nell'ambito dello stesso anno accademico purché l'incarico di docenza sia stato assegnato a seguito di procedura selettiva pubblica.

7. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 3, lett. c), per la valutazione del servizio prestato all'interno del singolo anno accademico, considerato che un a.a. è pari ad almeno 180 giorni a tempo determinato o con contratto di collaborazione art. 273, D.Lgs 297/1994, o almeno 125 ore di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi

ai sensi dell'art. 1, comma 284, della Legge 30 dicembre 2019, n. 160, si prevede che:

- ➢ Fino a 124 ore, 1 ora di co.co.co o prestazione d'opera intellettuale o incarichi ex art. 1, comma 284, L. 160/2019 equivale a 1,44 giorni a tempo determinato o art. 273, D. Lgs 297/1994;
- ➢ Fino a 179 giorni, 1 giorno a tempo determinato o con contratto di collaborazione art. 273, D. Lgs 297/1994, equivale a 0,69 ore di co.co.co. o prestazione d'opera intellettuale o incarichi ex art. 1, comma 284, L. 160/2019, ovvero 41 minuti.

In caso di servizio svolto congiuntamente sia con incarico a tempo determinato sia con una o più modalità previste al precedente comma 5 nell'ambito del medesimo anno accademico, il punteggio massimo ottenibile non potrà superare quello previsto al successivo art. 8.

8. Non possono partecipare alla procedura:
 a) coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Presidente, il Direttore, il Direttore amministrativo, il personale EQ, un componente del Consiglio di amministrazione o del Consiglio accademico dell'Istituzione che ha bandito il concorso
 b) coloro che sono stati esclusi dall'elettorato attivo;
 c) coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
 d) coloro che sono stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
 e) coloro che hanno subìto un licenziamento disciplinare da un impiego pubblico;
 f) coloro che hanno riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici;

9. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di cui al presente articolo. I requisiti richiesti dal presente articolo devono essere posseduti sia alla data di scadenza della presentazione delle domande sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro. L'Accademia di Belle Arti di Roma può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei citati requisiti di ammissione, in qualsiasi momento della procedura.

Art. 3

Costituzione della graduatoria ed elenco idonei

1. Al termine della procedura di reclutamento di cui al presente bando, verrà predisposta una graduatoria definitiva composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, in ordine decrescente di punteggio, in cui il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 (cento).

2. Il punteggio di cui al comma 1 è composto come di seguito riportato:
 a) Prove d'esame: massimo punti 75 (settantacinque);
 b) Titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali: massimo punti 25 (venticinque);

3. Al termine della procedura è, altresì, approvato un elenco di candidati risultati idonei ordinati in base all'esito delle prove concorsuali e dei medesimi criteri di valutazione di cui ai successivi articoli. In caso di indisponibilità a stipulare il contratto da parte dei candidati vincitori, l'istituzione potrà procedere mediante scorrimento dell'elenco degli idonei.

4. L'elenco degli idonei di cui al presente articolo, non potrà essere utilizzato da istituzioni diverse da quelle che hanno indetto la procedura per la stipula di contratti di qualsivoglia tipo e durata.

Art. 4

Modalità e termini per la presentazione delle domande

1. La domanda di ammissione dovrà essere presentata tassativamente **entro le ore 12:00 del giorno 15 ottobre 2026** tramite il portale del reclutamento InPA**,** di cui all'art. 35-*ter*, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 **https://www.inpa.gov.it/.** Il bando è inoltre pubblicato sul sito istituzionale dell'Accademia di Belle Arti di Roma all'indirizzo https://www.abaroma.it sezione amministrazione trasparente e sul sito AFAM Bandi https://afam-anagrafiche.mur.gov.it/

2. Il candidato dovrà autenticarsi con SPID/CIE/CNE/eIDAS, compilando il format di candidatura sul Portale "InPA", previa registrazione sullo stesso Portale. All'atto della registrazione l'interessato dovrà compilare il proprio curriculum vitae, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato o di un domicilio digitale.
4. La registrazione, la compilazione e l'invio online della domanda devono essere completati entro il termine di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul Portale "InPA". Tale termine è perentorio e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate prima dello spirare dello stesso.
5. La data di presentazione online della domanda di partecipazione al concorso è certificata e comprovata da apposita ricevuta scaricabile, al termine della procedura di invio, dal Portale "InPA" che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda, improrogabilmente non permette più l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio della domanda di partecipazione. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di più invii della domanda di partecipazione, si terrà conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d'effetto.
6. Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato il versamento della quota di partecipazione di euro 10,00 (dieci/00 euro), conformemente a quanto previsto dall'art. 3 comma 6 del D.P.R. 13 giugno 2023 n. 82. Il versamento dovrà essere effettuato entro la scadenza del bando seguendo la compilazione del form sul portale InPa.
7. Il contributo non è in alcun modo rimborsabile.
8. La domanda corredata dell'**Allegato A "Attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali"**, deve essere presentata con le modalità telematiche previste dal comma 1 del presente articolo.

9. La registrazione al portale "InPA" comporta il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto della disciplina vigente.
10. L'Accademia di Belle Arti non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni degli indirizzi mail da parte degli interessati, né per eventuali disguidi informatici imputabili a fatto di terzi, caso fortuito, o forza maggiore.
11. Nei campi di presentazione della domanda su portale "InPA", i candidati devono dichiarare negli appositi spazi, a pena di esclusione:

 a) il cognome e il nome, il codice fiscale;

 b) il luogo e la data di nascita;

 c) luogo di residenza e/o domicilio;

 d) il possesso dei requisiti richiesti dal bando

 e) l'indicazione dell'eventuale titolarità delle riserve o preferenze di cui all'articolo 12 del presente bando;

 f) di aver preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato le informazioni, disposizioni e condizioni del bando;
12. Tutte le dichiarazioni presentate tramite la procedura telematica sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; ai sensi dell'art. 71 del medesimo decreto, l'Accademia di Belle Arti potrà procedere in qualsiasi momento ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati. Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, oltre all'esclusione della procedura e alla decadenza dall'impiego, si applicheranno le disposizioni penali previste dall'art. 76 del predetto D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..
13. I candidati con disabilità dovranno specificare, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione della propria necessità che andrà opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale "InPA" in formato pdf. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà all'Accademia di Belle Arti di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.
14. Eventuali gravi limitazioni fisiche sopravvenute successivamente alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere documentate con certificazione medica che sarà valutata dalla commissione esaminatrice, la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile. Solo ed esclusivamente in questo caso la documentazione potrà essere inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo abaroma@pec.accademiabelleartiroma.it
15. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) dovranno fare esplicita richiesta, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza che dovrà essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. L'adozione delle richiamate

misure sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso, e comunque nell'ambito delle modalità individuate dal decreto 9 novembre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale "InPA" durante la fase di inoltro della candidatura in formato pdf. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.

16. Sarà assicurata la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento. In nessun caso il ricorrere di tali condizioni comprometterà la partecipazione al concorso. Le candidate in stato di gravidanza o allattamento dovranno specificare la propria condizione in apposito spazio disponibile sul format elettronico. La commissione esaminatrice, preso atto della documentazione pervenuta, a insindacabile giudizio adotterà le misure organizzative più idonee secondo quanto previsto dalla normativa vigente e senza pregiudicare la conclusione tempestiva della procedura. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale "In-PA" durante la fase di inoltro della candidatura in formato pdf.
17. Ogni eventuale successiva variazione delle informazioni di cui alle precedenti lett. f) e g) deve essere tempestivamente comunicata alla competente istituzione tramite PEC all'indirizzo abaroma@pec.accademiabelleartiroma.it L'istituzione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del candidato presso l'indirizzo indicato nella domanda, né in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito, né di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o forza maggiore.
18. Ai sensi del capo secondo della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento è individuato nel Direttore dell'Istituzione.

Art. 5

Titoli da dichiarare nella domanda di ammissione ai fini della graduatoria

1. I candidati devono dichiarare i titoli artistici, culturali e professionali, posseduti entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.
2. I titoli di servizio, comunque denominati, possono essere valutati esclusivamente se prestati a seguito di procedura selettiva pubblica.
3. Per quanto riguarda la categoria dei titoli artistico – professionali, di cui all'Allegato A, il candidato può produrre non più di 20 (venti) titoli per la valutazione, scegliendo fra quelli che ritiene maggiormente atti a rappresentare in modo significativo il proprio profilo artistico e professionale. Si precisa che tale limite numerico è riferito alla sola categoria dei titoli artistico - professionali, escludendo dal computo i titoli culturali e quelli di servizio.
4. Qualora il candidato presenti un numero di titoli artistico - professionali superiore a quello fissato, la Commissione, con insindacabile giudizio, terrà conto soltanto dei primi 20 titoli elencati.
5. Le dichiarazioni sostitutive di stati, fatti e qualità personali dei candidati sono soggette, da parte della Commissione di cui al successivo art. 7, a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle stesse con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. In ogni

caso il Responsabile del procedimento è autorizzato in qualsiasi fase della procedura a svolgere, ove necessario, le stesse verifiche di competenza della Commissione.

6. Non è consentito ai candidati fare riferimento a domande o dichiarazioni prodotte in altre procedure.
7. I titoli relativi alla riserva dei posti e/o alla preferenza nella graduatoria devono essere posseduti e dichiarati entro la data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda. A tal fine, la dichiarazione sostitutiva del diritto alla riserva deve riportare gli estremi relativi all'iscrizione negli appositi elenchi degli aventi titolo al collocamento obbligatorio delle categorie protette di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68.
8. Il riconoscimento dei titoli di studio equivalenti conseguiti nelle Istituzioni di istruzione superiore estere deve essere acquisito alla data di scadenza del bando.
9. Il riconoscimento di titoli di servizio prestati nelle Istituzioni superiori dell'Unione Europea, o assimilate, deve essere documentato entro la data di scadenza del bando. Alla domanda vanno allegati i certificati di servizio redatti in lingua originale con allegata una traduzione in lingua italiana, certificata dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare, che attesti la natura giuridica dell'istituzione ove è stato prestato il servizio.

Art. 6
Inammissibilità della domanda ed esclusione dalla procedura

1. È inammissibile e comporta, pertanto, l'esclusione dalla procedura, la domanda che sia stata presentata con modalità diverse da quelle indicate.
2. Sono esclusi dalla procedura i candidati privi dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2.
3. L'esclusione è disposta a seguito di valutazione e segnalazione da parte della Commissione di cui all'art. 7, dal Direttore dell'Istituzione con provvedimento motivato che può essere emesso in qualsiasi fase della procedura e che è comunicato via PEC all'indirizzo mail indicato dal candidato.
 Per ciascuna domanda per la quale sussistono cause di esclusione, il Presidente della Commissione indica le relative motivazioni che saranno comunicate via PEC al candidato dal Responsabile del Procedimento.

Art. 7
Commissione

1. La Commissione giudicatrice è composta dal Direttore o un docente delegato dal Direttore dell'Accademia di Belle Arti di Roma, che la presiede, e da due docenti in servizio presso altre istituzioni, appartenenti al medesimo settore artistico disciplinare per il quale è stata indetta la procedura concorsuale, ovvero a un settore affine.
2. Solo in caso di oggettiva e documentata impossibilità a comporre la commissione, o la lista dei sei nominativi da sorteggiare di cui al successivo comma 3, con i criteri di cui al comma precedente, sono individuati, con congrue e ampie motivazioni, i nominativi da sorteggiare nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e competenza, ricorrendo a docenti universitari o a soggetti di comprovata esperienza.
3. I docenti esterni sono sorteggiati, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi approvata dal Consiglio Accademico dell'Accademia di Belle Arti, e non possono aver già svolto per più di una volta la funzione di commissario in

procedure concorsuali indette da istituzioni nel medesimo anno accademico, né possono appartenere al Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM).

4. Ai componenti della commissione si applicano le norme previste in materia di incompatibilità di cui all'art. 11, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e art. 35, comma 3, lett. e), del D.Lgs. 165/2001. Non possono, inoltre, far parte della commissione i componenti delle RSU, del Consiglio Accademico e del Consiglio di amministrazione dell'Istituzione che bandisce il concorso, o appartenenti a ruoli sindacali nazionali.
5. L'individuazione dei commissari esterni di cui al comma 3 avverrà tramite sorteggio, in seduta pubblica online sulla piattaforma Teams dell'Accademia di Belle Arti, previa comunicazione della relativa data che sarà pubblicata sul sito internet dell'Accademia di Belle Arti a valere di notifica ad ogni legale effetto di legge. La seduta pubblica sarà presieduta dal responsabile del procedimento di cui all'art. 4, che potrà avvalersi del supporto del personale dell'Accademia di Belle Arti.
6. Considerato il principio di pari opportunità, la commissione dovrà essere composta da almeno un commissario di genere maschile e almeno un commissario di genere femminile. A tal fine, i sei nominativi definiti dal Consiglio Accademico saranno equamente suddivisi (tre uomini e tre donne), salvo oggettiva impossibilità, ed il sorteggio avverrà con la seguente modalità: sorteggio indistinto di tutti i sei nomi, individuazione del primo estratto, scarto dei successivi nomi fino al genere diverso rappresentato.
7. La commissione è nominata con decreto del Direttore dell'Istituzione che viene pubblicato sul sito InPA, sul sito istituzionale dell'Accademia di Belle arti di Roma e sul portale dei concorsi AFAM.
8. Le eventuali dimissioni di un componente della commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti dovranno essere adeguatamente motivate e documentate ed avranno effetto dopo il decreto di accettazione da parte del Direttore dell'Istituzione. In tale evenienza, si attinge dal medesimo elenco di cui al comma 6, in ordine di estrazione scartando fino al primo rappresentante utile dello stesso genere risultato indisponibile.
9. La Commissione giudicatrice avrà il compito di valutare i titoli di servizio, titoli artistici, culturali e professionali oltre che procedere con l'espletamento e valutazione delle prove d'esame come descritto nei successivi articoli.
10. La valutazione dei titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali è effettuata secondo i criteri di cui ai successivi articoli.
11. La Commissione si insedia e svolge i propri lavori, se in presenza, presso la sede dell'Accademia di Belle Arti di Roma ovvero altra sede idonea appositamente individuata. La Commissione potrà inoltre avvalersi anche di strumenti informatici e telematici di lavoro collegiale con sedute svolte da remoto. Nello svolgimento dei lavori, la Commissione redige i processi verbali di tutte le operazioni svolte. La Commissione predeterminerà i criteri specifici di valutazione che verranno pubblicati sul sito dell'Accademia di Belle Arti di Roma prima dell'inizio dei lavori, coerentemente con i criteri determinati nel presente bando di partecipazione.
12. Per l'espletamento delle prove d'esame di cui al successivo art. 9, la Commissione svolge i propri lavori in presenza presso la sede dell'Accademia di Belle Arti ovvero altra idonea ubicazione che verrà comunicata con successivo provvedimento.

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA
C.F. 80228830586 - Via Ripetta n.222, 00186 ROMA
Tel. 06/3227025 - 06/3227036 - Fax. 06/3218007
www.abaroma.it - abaroma@pec.accademiabelleartiroma.it

Art. 8

Valutazione dei titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali

1. Fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, la valutazione dei titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali è effettuata dalla Commissione dopo lo svolgimento delle prove pratiche di cui al successivo art. 9 e consente l'attribuzione di un punteggio massimo di 25 (venticinque) punti, sulla base dei seguenti criteri di massima.
 Per quanto non definito, la commissione determina i criteri specifici di valutazione in coerenza con il bando, da pubblicare sul sito istituzionale almeno cinque giorni prima dell'inizio dei lavori.

TABELLA A - TITOLI DI SERVIZIO (punteggio massimo 12 punti)

Servizi riferiti agli anni accademici di insegnamento, a decorrere dall'anno accademico 2018/209 (1° novembre 2018) e fino all'anno accademico 2025/2026 (31 ottobre 2026) incluso, presso le istituzioni nei corsi previsti dall'art. 3 del DPR 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3 dell'art. 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.	**Fino a un massimo di 2 punti per ogni anno di servizio, con i criteri sottoindicati, sino ad un massimo di punti 12**

Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al presente comma, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'art. 273, D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico, purché conseguenti a una procedura selettiva pubblica. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, nelle Istituzioni AFAM o nelle Università. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al presente comma, per anno accademico si considera l'aver svolto servizio, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi ai sensi dell'art. 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2019, n. 160, purché conseguenti a una procedura selettiva pubblica, a condizione che siano state svolte almeno 125 ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, nell'ambito dello stesso anno accademico, in corsi accademici AFAM o universitari di livello non inferiore all'EQF 6.
La valutazione dei titoli di servizio di cui alla Tabella A, avverrà, ai fini del punteggio, secondo i seguenti criteri:

Servizio prestato presso le istituzioni nei corsi previsti dall'art. 3 del DPR 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3, art. 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, nello stesso SAD per il quale è bandita la procedura selettiva, nonché in Istituzioni superiori dell'Unione

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA
C.F. 80228830586 - Via Ripetta n.222, 00186 ROMA
Tel. 06/3227025 - 06/3227036 - Fax. 06/3218007
www.abaroma.it - abaroma@pec.accademiabelleartiroma.it

Europea, o assimilate.

Servizio prestato in giorni	
Fino a 35 giorni	Punti 0,00
Da 36 a 71 giorni	Punti 0,40
Da 72 a 107 giorni	Punti 0,80
Da 108 a 143 giorni	Punti 1,20
Da 144 a 179 giorni	Punti 1,60
Pari o superiore a 180 giorni	Punti 2,00

Servizio prestato in ore	
Fino a 24 ore	Punti 0,00
Da 25 a 49 ore	Punti 0,40
Da 50 a 74 ore	Punti 0,80
Da 75 a 99 ore	Punti 1,20
Da 100 a 124 ore	Punti 1,60
Pari o superiore a 125 ore	Punti 2,00

Servizio prestato presso le istituzioni nei corsi previsti dall'art. 3 del DPR 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3, art. 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 in SAD differente da quello per il quale è bandita la procedura selettiva, e il servizio prestato presso Università statali e non statali legalmente riconosciute.

Servizio prestato in giorni	
Fino a 35 giorni	Punti 0,00
Da 36 a 71 giorni	Punti 0,20
Da 72 a 107 giorni	Punti 0,40

Da 108 a 143 giorni	Punti 0,60
Da 144 a 179 giorni	Punti 0,80
Pari o superiore a 180 giorni	Punti 1,00
Servizio prestato in ore	
Fino a 24 ore	Punti 0,00
Da 25 a 49 ore	Punti 0,20
Da 50 a 74 ore	Punti 0,40
Da 75 a 99 ore	Punti 0,60
Da 100 a 124 ore	Punti 0,80
Pari o superiore a 125 ore	Punti 1,00

In relazione alla valutazione dei titoli di servizio si evidenzia che:

- La valutazione si riferisce ai singoli anni accademici;
- Per la valutazione del servizio deve essere precisata la natura e la durata, in particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per prestazione d'opera intellettuale e per gli incarichi ex art. 1, comma 284, Legge n. 160/2019, deve essere precisata la natura, il numero di ore e il riferimento (protocollo e data del bando e della graduatoria definitiva) alla procedura selettiva pubblica;
- Il servizio prestato nelle Istituzioni non statali, di cui all'art. 11 del D.P.R. 212/2005, deve riferirsi a corsi autorizzati dal Ministero nell'a.a. di prestazione del servizio;
- la somma di tutti gli incarichi svolti in uno stesso anno accademico non può attribuire un punteggio superiore a 2 punti.

TABELLA B - TITOLI DI STUDIO, ARTISTICI, CULTURALI E PROFESSIONALI (punteggio massimo 18 punti)

Tabella B1

Titoli di studio	**Fino ad un massimo di punti 6**

- 1) Diploma del previgente ordinamento* o diploma accademico di II livello rilasciato dalle Istituzioni statali e non statali di cui all'art. 1 della legge 508/1999, dalle Istituzioni di cui all'art. 11 del DPR 212/2005 riconosciute dal Ministero, o titolo di studio equivalente rilasciato da Istituzioni di istruzione superiore estere, laurea magistrale (biennale, a ciclo unico o vecchio ordinamento) rilasciata da Università statali o non statali legalmente riconosciute o titolo equipollente. - 2) per ogni dottorato di ricerca rilasciato da Università statali e non statali legalmente riconosciute, italiane ed estere o titoli di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), del DPR 212/2005.	2 punti per ogni titolo
- 3) per ogni Master di I o II livello o titolo di specializzazione rilasciato dalle Istituzioni statali e non statali di cui all'art. 1 della legge 508/1999, dalle Istituzioni di cui all'art. 11 del DPR 212/2005 riconosciute dal Ministero, o titolo di studio equivalente rilasciato da Istituzioni di istruzione superiore estere, da Università statali o non statali legalmente riconosciute, compreso ogni altro titolo di specializzazione o perfezionamento *post lauream di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) ed e), del DPR 212/2005.1 punto per ogni titolo.*	1 punto per ogni titolo

* *Il diploma del previgente ordinamento di cui alla tabella sopra verrà valutato al punto 1) solo se congiunto al possesso di diploma di scuola secondaria superiore.*

Tabella B2

Attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali attinenti al SAD	**Fino ad un massimo di punti 12**
- Attività come fotografo professionista autoriale; - Partecipazione a mostre, festival, rassegne di rilievo nazionale o internazionale; - Pubblicazioni; - Collaborazione con istituzioni culturali (musei, fondazioni, gallerie) - Partecipazione a comitati editoriali, riviste, collane o altre pubblicazioni; - Conseguimento di premi di rilevanza nazionale e internazionale; - Partecipazione a convegni di rilevanza almeno nazionale in qualità di relatore; - Esperienza professionale non didattica attinente al Settore artistico disciplinare oggetto di concorso;	Presentazione massima di 20 (venti) titoli

La valutazione delle "Attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali" avverrà da parte della Commissione giudicatrice di cui all'art. 7.

Sulla base della Declaratoria e dei Campi Disciplinari dello specifico settore, i titoli inerenti all'attività artistico- culturale e professionale saranno graduati in ragione:

- dell'importanza degli Enti, delle Istituzioni, dei Musei, delle Gallerie, delle Università con cui si è collaborato;

Per le pubblicazioni di carattere scientifico si terrà conto:

- della qualità scientifica dei contenuti inerenti alle materie di insegnamento in oggetto;
- del carattere innovativo;
- dell'importanza delle case editrici.

Art. 9 - Prove d'esame

1. Le due prove d'esame consisteranno in:
 a) una prima prova didattica a carattere teorico o pratico in relazione alla tipologia di insegnamento e del settore artistico-disciplinare, che attesti la competenza didattica;
 b) una seconda prova orale, in relazione alla tipologia di insegnamento e del settore artistico-disciplinare.

 La prima prova consiste in una prova didattica a carattere teorico/pratico in relazione alla tipologia di insegnamento e del settore artistico-disciplinare, è volta all'accertamento delle competenze del candidata/o in relazione alla tipologia di insegnamento e della declaratoria del settore artistico-disciplinare oggetto di selezione della conoscenza e della preparazione del candidato. La prova grafica o scritta ha una durata di 120 minuti, in base ad un argomento sorteggiato seduta stante dalla Commissione. Il punteggio totale della prima prova è di massimo

 40 (quaranta) punti. La prova si intende superata con un punteggio minimo di 24 su 40. Il mancato raggiungimento del punteggio minimo comporta la non idoneità e pertanto l'impossibilità di accedere alla seconda prova.

 La seconda prova orale è volta ad accertare le conoscenze del candidato in relazione al settore artistico-disciplinare con particolare riferimento alle competenze didattiche, presentando una lezione, in base ad un argomento elaborato dalla commissione e sorteggiato da un candidato. La durata totale della seconda prova è di massimo 45 minuti. La prova prevede anche l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese. L'accertamento delle predette conoscenze avviene con il conseguimento di un giudizio idoneativo. Il punteggio massimo attribuibile alla seconda prova è di 35 (trentacinque) punti. La prova si intende superata con un punteggio minimo di 21 punti su 35. Il mancato raggiungimento del punteggio minimo comporta la non idoneità.

2. Per ciascuna prova d'esame, la Commissione predeterminerà i relativi criteri di valutazione in sede di primo insediamento nel rispetto dei criteri generali contenuti nel presente bando. I criteri di valutazione specifici saranno resi noti dalla commissione prima dell'inizio delle prove e potranno fare riferimento a:

 - Chiarezza dell'esposizione e capacità di analisi e sintesi;
 - Efficacia delle eventuali esemplificazioni pratiche;
 - Conoscenza basilare dei programmi di studio, dell'articolazione e degli obiettivi dei diversi ordinamenti.

- Conoscenza della materia e capacità di articolare con competenza gli argomenti;
- Capacità di offrire idonee soluzioni didattico-tecniche alle situazioni proposte;

3. Al termine di ogni seduta, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei punteggi conseguiti da ciascun candidato che ne riceve immediata comunicazione con la pubblicazione nei portali nei quali è pubblicato il bando. L'elenco viene pubblicato contestualmente sul sito dell'Accademia di Belle Arti di Roma che ha bandito il concorso.
4. Il punteggio totale massimo delle due prove d'esame è di complessivi 75 (settantacinque) punti. Accedono alla valutazione dei titoli i candidati che otterranno un punteggio totale non inferiore a 45 su 75 dato dalla somma dei punteggi delle due prove di cui al presente articolo, con almeno la sufficienza in ciascuna prova.
5. Per l'espletamento delle prove d'esame di cui al presente articolo la Commissione potrà avvalersi di strumentazioni elettroniche e informatiche volte ad automatizzare il procedimento di correzione degli elaborati anche attraverso la somministrazione delle prove da parte di società esterna specializzata, appositamente individuata dall'Accademia di Belle Arti di Roma.
6. Con successiva comunicazione del Direttore, verrà pubblicato il diario delle prove d'esame in evidenza nel sito istituzionale con valore di notifica. L'assenza del candidato nei giorni e orari di convocazione comporterà l'automatica esclusione dalla procedura per rinuncia.
7. La Commissione assicura la partecipazione alle prove d'esame ai candidati nelle condizioni previste dall'art. 7, commi 6 e 7, del D.P.R 487/ 1994, attraverso l'adozione di apposite misure compensative e/o organizzative. A tal fine, il candidato dovrà dare comunicazione del proprio stato personale con istanza indirizzata alla Commissione esaminatrice contestualmente all'inoltro della domanda di partecipazione al presente bando.
 Qualora la data di certificazione del proprio stato personale sia successiva alla scadenza del bando è possibile dare comunicazione del proprio stato personale inoltrando la documentazione a mezzo PEC all'indirizzo abaroma@pec.accademiabelleartiroma.it.
8. Le prove pratiche d'esame sono pubbliche.
9. Eventuali accompagnatori o supporti tecnici ammessi dalla Commissione giudicatrice, considerata la particolare natura della prova pratica stabilita dalla Commissione stessa, saranno a carico del candidato partecipante.

Art. 10

Approvazione, pubblicazione, utilizzo graduatoria ed elenco idonei

1. Terminate le prove la Commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito dei candidati secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo ottenuto dagli stessi. La graduatoria include i vincitori e gli idonei. L'inclusione in graduatoria è attribuita ai candidati che hanno ottenuto un punteggio complessivo non inferiore a 60 su 100, dato dalla somma dei punteggi delle prove e dei titoli di cui almeno 50 su 75 totali previsti nelle prove di cui all'art. 9 del presente bando.
2. Con decreto del Direttore dell'Accademia di Belle Arti viene approvata la graduatoria di merito. Detto provvedimento è pubblicato sul sito InPA https://www.inpa.gov.it sul sito istituzionale dell'Accademia di Belle Arti di Roma www.abaroma.it e sul Portale dei concorsi AFAM https://afam-anagrafiche.mur.gov.it
3. Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sito istituzionale dell'Accademia di Belle Arti di Roma.

4. Unitamente alla graduatoria è pubblicato un elenco di idonei ai fini dell'eventuale successivo scorrimento. L'individuazione del vincitore e degli idonei è comunque sottoposta a condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.
5. La graduatoria e l'elenco di cui al precedente comma sono soggetti a tempestiva pubblicazione sul Arti del reclutamento InPA https://www.inpa.gov.it/, sul sito istituzionale dell'Accademia di Belle Arti di Roma www.abaroma.it e sul Portale Unico Reclutamento AFAM https://afam-anagrafiche.mur.gov.it/.
6. La graduatoria rimane vigente per un periodo di due anni dalla data di pubblicazione.
7. Il Direttore, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, provvede all'assunzione del vincitore, previa delibera del Consiglio Accademico. Nel caso di rilevate irregolarità il Consiglio Accademico rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per il riesame.

Art. 11
Stipula del contratto

1. L'assunzione avverrà mediante contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato per il profilo di Docente per il settore disciplinare di cui all'art. 1, ai sensi del CCNL "Istruzione e Ricerca" sez. Afam vigente, per i posti vacanti in organico di cui all'art. 1 del presente bando e con le modalità di cui ai commi successivi.

2. Il candidato utilmente collocato in graduatoria è assunto con riserva di accertamento dei requisiti di ammissione al pubblico impiego secondo normativa vigente. Il Direttore può disporre la risoluzione del rapporto di lavoro e la cancellazione dalla graduatoria in qualsiasi momento nel caso di produzione di documenti e dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

3. La rinuncia all'incarico conferito a tempo indeterminato, pieno o definito, comporta la cancellazione dalla graduatoria per tutta la durata di validità della stessa.

4. La mancata espressione di volontà nei termini indicati sarà considerata d'ufficio come rinuncia all'incarico a tempo indeterminato e, analogamente la mancata accettazione dell'incarico a tempo indeterminato o la mancata stipula del contratto a tempo indeterminato in assenza di oggettivo impedimento, determina la decadenza dall'incarico conferito e, conseguentemente, la cancellazione permanente dalla graduatoria dell'insegnamento per il quale la nomina è stata conferita.

5. I soggetti assunti con contratto a tempo indeterminato in forza delle procedure concorsuali di cui al presente bando hanno l'obbligo di permanenza nella sede dell'Accademia di Belle Arti di Roma per un periodo non inferiore a cinque anni.

Art. 12
Riserve di posti e titoli di preferenza

1. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il presente concorso determina una frazione di riserva in favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze

armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1014, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

2. È riservato n. 1 posto ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate, ai sensi della normativa vigente.
3. Non sono previste riserve di posti ai sensi dell'articolo 35, comma 3-bis, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in relazione alla riserva di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e, in subordine, alla riserva di cui all'articolo 18 della medesima legge.
4. Non sono previste riserve di posto ai sensi dell'art. 18, comma 4, del Decreto Legislativo 6 marzo 2017, n. 40 come modificato dall'articolo 1, comma 9-bis, del Decreto Legge 22 aprile 2023, n. 44 convertito in Legge 21 giugno 2023, n. 74, in quanto già apposte in ulteriori bandi di concorso relativi all'a.a. 2026/2027.
5. I posti eventualmente non utilizzati dal personale riservatario di cui al presente articolo devono intendersi pubblici e saranno, pertanto, ricoperti mediante l'utilizzo della graduatoria generale di merito.
6. I candidati in possesso di titoli di preferenza previsti dalla vigente normativa, con particolare riferimento all'art. 5 comma 4, D.P.R. N. 487/1994 e ss.mm.ii., che intendono far valere gli stessi, a parità di titoli e di merito, devono autocertificarli sul portale del reclutamento InPA. I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Art. 13
Ricorsi

1. Avverso il presente bando è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ovvero ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale, a decorrere dalla data di pubblicazione nel portale del reclutamento InPA, di cui all'art. 35-*ter*, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 14
Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e del Regolamento UE 679/2016 e3 s.m.i., l'Accademia di Belle Arti di Roma è titolare del trattamento dei dati personali forniti dai candidati. È altresì titolare autonomo del trattamento dei dati personali il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del capo pro tempore del Dipartimento della funzione pubblica ex articolo 3, comma 1, lettera a) del DPCM 25 maggio 2018).

2. Tali dati sono raccolti, per le finalità di gestione della procedura, dal titolare del trattamento, secondo le modalità previste dal presente bando.

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione pena l'esclusione della selezione.

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA
C.F. 80228830586 - Via Ripetta n.222, 00186 ROMA
Tel. 06/3227025 - 06/3227036 - Fax. 06/3218007
www.abaroma.it - abaroma@pec.accademiabelleartiroma.it

Art. 15
Responsabile del procedimento e accesso agli atti

1. Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n.241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente bando è la Direttrice dell'Accademia di Belle Arti, Prof.ssa Cecilia Casorati, la quale è responsabile di ogni adempimento inerente al presente procedimento concorsuale che non sia di competenza della Commissione giudicatrice.
2. L'accesso alla documentazione inerente alla procedura selettiva è disciplinato dagli art. 22 e ss. della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 16.
Accesso agli atti della procedura

1. L'accesso alla documentazione della procedura è disciplinato dagli art. 22 e ss. della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'accesso agli atti è consentito esclusivamente ai soggetti che, in base a quanto stabilito dalla Legge n. 241/1990, siano portatori di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. I candidati che risultino individuati quali controinteressati in relazione a tale accesso esprimono con la partecipazione al concorso il consenso alla trasmissione dei propri dati e documenti, nei limiti e per le finalità previste dalla normativa vigente.

3. Salva opposizione nei termini indicati nel comma successivo, la partecipazione al bando comporta consenso all'ostensione dei propri documenti e dati contenuti nella domanda di partecipazione o formati nello svolgimento della procedura, in favore degli altri candidati che abbiano interesse legittimo e differenziato all'accesso, ai sensi della L. n. 241/1990, senza necessità di previa informativa di cui all'art. 3 del DPR 184/2006. L'eventuale ostensione resta, comunque, subordinata al rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e al D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, e, in particolare, ai principi di continenza e minimizzazione.

4. L'eventuale opposizione all'ostensione (in carta libera) deve essere allegata alla domanda di partecipazione caricandola sul portale InPA nella sezione "Allegati", dopo aver inserito il flag nella sezione "Informazioni aggiuntive"; l'opposizione deve essere motivata e fare riferimento a specifici documenti o dati.

5. L'Amministrazione ha, comunque, potere di valutare la legittimità e la fondatezza dell'opposizione, comunicando all'interessato l'eventuale rigetto dell'opposizione.

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA
C.F. 80228830586 - Via Ripetta n.222, 00186 ROMA
Tel. 06/3227025 - 06/3227036 - Fax. 06/3218007
www.abaroma.it - abaroma@pec.accademiabelleartiroma.it

Art. 17.
Norme finali

1. Tutti gli allegati al presente decreto costituiscono parte integrante dello stesso.
2. Si dispone la pubblicazione del presente bando sul portale del reclutamento InPA, di cui all'art. 35-*ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (https://www.inpa.gov.it/).*
3. Il bando è inoltre pubblicato sui siti istituzionali dell'Accademia di Belle Arti di Roma, sul Portale dei concorsi AFAM https://afam-anagrafiche.mur.gov.it/, in particolare: bando di concorso, nomina della commissione, graduatoria definitiva.
4. Ogni altro atto relativo alla procedura di cui al presente bando sarà pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Accademia di Belle Arti di Roma con valore di notifica.

Roma, 14/09/2026

LA DIRETTRICE
Prof.ssa Cecilia Casorati

Cecilia Casorati
14.09.2026 10:10:09
GMT+02:00

Prot. n. 0017392 anno 2026 del 14/09/2026

di roma

ALLEGATO A

DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI DI ACCESSO

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il ___/___/_____, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del d.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici ai sensi dell'art. 75 del medesimo decreto, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue.

1. REQUISITO SPECIFICO DI AMMISSIONE

☐ possesso dell'Abilitazione artistica nazionale nel settore oggetto del bando;

☐ docente a tempo indeterminato inquadrato nel medesimo settore artistico-disciplinare;

☐ inserimento a pieno titolo in una graduatoria nazionale;

☐ superamento di un concorso pubblico selettivo per graduatoria di istituto e maturazione di almeno tre anni accademici di insegnamento negli ultimi otto anni accademici.

Estremi della graduatoria nazionale / del concorso pubblico selettivo:

x

A.A.	Istituzione	SAD/profilo	Bando e graduatoria	Data inizio e fine contratto	Tipologia contratto	Giorni (solo per contratti Tempo determinato)	Ore (sono per incarichi docenza esterna)

accademia
di belle arti
di roma

DICHIARAZIONE POSSESSO
TITOLI DI SERVIZIO ULTERIORI RISPETTO AI TITOLI DI ACCESSO

A.A.	Istituzione	SAD/profilo	Bando e graduatoria	Data inizio e fine contratto	Tipologia contratto	Giorni (solo per contratti Tempo determinato)	Ore (sono per incarichi docenza esterna)

DICHIARAZIONE POSSESSO TITOLI DI STUDIO

N.	Titolo	Istituzione	Data conseguimento
1			
2			
3			
4			
5			
6			

accademia
di belle arti
di roma

ATTIVITÀ ARTISTICHE, PUBBLICAZIONI E TITOLI CULTURALI/PROFESSIONALI
(massimo 20 titoli)

N.	Titolo / attività	Anno	Descrizione sintetica, editore/ente, eventuale ISBN/ISSN o link
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Il/La sottoscritto/a dichiara che i titoli indicati sono posseduti entro la scadenza del bando, sono attinenti al settore oggetto della procedura e sono documentabili su richiesta dell'Amministrazione. Dichiara inoltre di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali.

Luogo e data _____

Firma _____